



Libero Consorzio Comunale di Ragusa
già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Settore 4° – Lavori Pubblici e Infrastrutture

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: gara telematica europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per **la direzione lavori**, misure contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione del "potenziamento dei collegamenti stradali fra la s.s. n.115 nel tratto comiso-vittoria, il nuovo aeroporto di comiso e la s.s. n.514 ragusa-catania" seconda fase funzionale - primo stralcio lotti n. 1 (tratto a-b) e n.2 (tratto b-c).

Località: RAGUSA
Codice NUTS: ITG18
CPV: 71311220-9 (servizi di ingegneria stradale)
CUP: F52C14000020002
CIG: BA5C91C492

Timing di gara:

pubblicazione sul sito del committente	10/02/2026
pubblicazione sulla PAD https://www.liberoconsorzioragusa.tuttogare.it	10/02/2026
Richiesta chiarimenti: entro le ore 10:00 del	28/02/2026
Presentazione plichi di partecipazione: entro le ore 10:00 del	16/03/2026
Apertura plichi: a partire dalle ore 10:01 del	16/03/2026

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. *Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la legge 21 aprile 2023, n. 49 e il decreto ministeriale 17 giugno 2016, così come integrato dall'Allegato I.13 del Codice.*

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE	Libero Consorzio Comunale di Ragusa
indirizzo	Viale del Fante 10 Ragusa
CF/P.IVA	800000010886

Responsabile del Progetto ai sensi Dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 nominato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa	Ing Salvatore Dipasquale
Responsabile Fase di affidamento	Ing Carlo Sinatra Dirigente del Settore IV lavori pubblici ed infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (S.U.A.)
Persone di Contatto U.O. Gare – (per chiarimenti sulla procedura)	Rag. Pietro Pace 335-1405901

1. PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 93 del 10/02/2026 questa Amministrazione, denominata Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha determinato di indire una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione del potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n.514 Ragusa-Catania seconda fase funzionale - primo stralcio lotti n. 1 (tratto A-B) e n.2 (tratto B-C).

L'intervento, come dettagliatamente descritto nel progetto esecutivo ha lo scopo di realizzare il lotto n. 1 ed il lotto n. 2 del potenziamento dei collegamenti stradali all'aeroporto di Comiso.

Ogni dettaglio è fornito nel progetto esecutivo redatto dalla riunione temporanea avente mandataria TECHNITAL S.p.A. di Milano, e mandanti Italytwo srl Catania, Associazione di Professionisti Studio Tecnico Associato TECNASS di Siracusa, SAP Società Archeologica s.r.l. di Mantova. ed approvato da questa amministrazione con Determina Presidenziale RG3185/2025 del 10.10.2025

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.liberoconsorzioragusa.tuttogare.it> . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”), la pubblicità legale della presente procedura di affidamento è stata effettuata ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice, secondo le modalità previste dall'ANAC nella delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Alla presente procedura di affidamento viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione:

- del bando di gara pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**
- del bando di gara e della documentazione di gara sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante accessibile <https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/>
- sul sito Pubblicità a Valore Legale (PVL) di ANAC all'URL <https://www.anticorruzione.it/-/pubblicità-a-valore-legale-pvl-> ;

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023. Trattandosi di procedura aperta, ove viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, la durata del procedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e Allegato I.3 del Codice è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è RAGUSA (RG) - Codice NUTS: ITG18

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e la prima seduta di gara pubblica telematica sono fissati il giorno e l'ora indicati NEL TIMING DI GARA NELLA PRIMA PAGINE DEL PRESENTE BANDO/DISCIPLINARE.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Funzionario Direttivo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ing Salvatore Dipasquale.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: è il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ing Carlo Sinatra.

Il presente disciplinare, costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE TUTTOGARE

<https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- Utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato NT - "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" presente all'indirizzo **https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/norme_tecniche.php** .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

AVVERTENZE:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti

o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato NT - "NORME TECNICHE DI

UTILIZZO” presente all’indirizzo https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/norme_tecniche.php

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell’Allegato NT ;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma liberoconsorzioragusa.tuttogare.it.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. *N.B. Nelle more dell’efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti stabiliscono che sulla base delle

caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata l’accesso alla stessa sia possibile tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell’articolo 1.2.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail, all’indirizzo assistenza@tuttogare.it oppure al 02-40031280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1 Progetto del servizio comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1.1 Relazione illustrativa del servizio,
 - 1.2 Capitolato speciale di appalto (schema contratto),
 - 1.3 Documento di stima economica,
 - 1.4 Documento “parametri e criteri di valutazione delle offerte”,
- 2 Progetto esecutivo dei lavori
- 3 Bando di gara/ Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - 3.1 Schema domanda di partecipazione,
 - 3.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 3.3 Modello dichiarazione ausiliaria;
 - 3.4 Modello offerta tecnica OT.1;
 - 3.5 Modello offerta tecnica OT.3;
 - 3.6 Modello offerta economica ;

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

- 1) www.provincia.ragusa.it sez. trasparenza al seguente url:
<https://trasparenza.provincia.ragusa.it/amm-trasparente/procedure-aperte-o-ristrette-3/>
- 2) piattaforma in uso al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
<https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/>

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno indicato NEL TIMING DI GARA NELLA PRIMA PAGINE DEL PRESENTE BANDO/DISCIPLINARE in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla voce "Chiarimenti".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo pec.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe

adeguate garanzie di funzionalità di ciascun lotto.

L'oggetto dell'appalto sono i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L'importo complessivo del servizio è stato calcolato nel documento di stima economica, allegato 1.1. Facendo riferimento alle disposizioni di cui art. 1 comma 2 e all'art. 8 comma 2 del Codice, alle indicazioni della L. 49/2023 ("Disposizioni in materia di equo compenso") all'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione", e applicando i criteri del D.M. 17.6.2016 in quanto riferimento più aggiornato in materia, contenente specifiche voci per le attività in questione, e, quindi, maggiormente rappresentativo delle prestazioni professionali da affidare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo

Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale, in sede di offerta non dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali (art. 108, comma 9, del Codice).

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'eventuale rinnovo di pareri, nulla osta, preventivi e autorizzazioni necessari al corretto proseguo dei lavori, nonché la raccolta della documentazione tecnica dei materiali, degli impianti, etc.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è il seguente:

Tabella n. 1

Categorie (ID opere)	G (grado di complessità)	importo delle opere a base di gara	specificità della prestazione	Corrispettivo (compenso + spese)
V.02 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	0,45	43.656.767,70	QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.06; QcI.10; QcI.12	€ 712.178,58
S.03 STRUTTURE	0,95	4.638.486,32	QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.06; QcI.10; QcI.12	€ 203.685,31
IB.08 IMPIANTI.	0,50	2.230.246,02	QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.06; QcI.10; QcI.12	€ 62.994,80
TOTALE				€ 978.858,69

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto unico è il seguente:

Tabella n.2

N.	Descrizione prestazioni	CPV	Importo
1	Direzione Lavori misura e contabilità	71311220-9	€ 688.769,79
2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71311220-9	€ 290.088,90
A) Importo a base di gara			€ 978.858,69

B) Importo variabile soggetto al ribasso di gara pari 35 % di A)	€ 342.600,54
C) Importo fisso non soggetto al ribasso di gara pari 65 % di A)	€ 636.258,15
D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
E) Importo Complessivo (B + C + D)	€ 978.858,69

L'importo complessivo E) è al netto dell' IVA e degli oneri previdenziale del 4%.

I lavori cui si riferiscono i servizi e l'appalto in oggetto sono finanziati per un importo complessivo di **Euro 76.675.216,00** di cui euro 48.330.180,95 per lavori, Euro 2.195.319,09 per oneri la sicurezza (per un complessivo tra lavori e sicurezza di Euro 50.525.500,04) ed Euro 26.149.159,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- a) con fondi FSC 2021-2027 di cui alle Deliberazioni CIPESS n. 3 agosto 2023 Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, sottoscritto il 26 maggio 2024 (Linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale) come da Deliberazione Giunta Regione Siciliana n. 192 del 22 maggio 2024 della Regione Siciliana "apprezzamento schema di accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana" e relativi atti dell'importo complessivo di **Euro 25.000.000,00** (Codice locale assegnato: FSCRI_RI_3773);
- b) con fondi PAC III dell'importo complessivo di **Euro 9.800.000,00**, giusto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per le politiche integrati per la mobilità, la logistica e l'intermodalità del M.I.M.S. n. 33 del 24/05/2022 con cui è stata rimodulata la "Convenzione sottoscritta in data 18/12/2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, avente ad oggetto il finanziamento di un Piano di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e riqualificazione del trasporto merci siciliano, artt. 133 e 134 della Legge 388/2000 e successiva rimodulazione avvenuta;
- c) con fondi Statali Legge 388/2000 per l'importo complessivo di **Euro 29.312.651,20** giusta "Convenzione sottoscritta in data 18/12/2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, per la realizzazione di un Piano di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e riqualificazione del trasporto merci siciliano, artt. 133 e 134 della Legge 388/2000 e successiva rimodulazione D.G. n. 33 del 24/05/2022;
- d) con fondi Regionali cofinanziamento Regionale al 30% della Legge 388/2000 per l'importo complessivo di **Euro 12.562.564,80** giusta "Convenzione sottoscritta in data 18/12/2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana", per la realizzazione di un Piano di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e riqualificazione del trasporto merci siciliano. Artt. 133 e 134 della Legge 388/2000 e successiva rimodulazione giusto D.G. n. 33 del 24/05/2022.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto segue la durata del cantiere e degli adempimenti successivi sino all'emissione del certificato di collaudo e decorre dalla data di emissione, da parte del RUP, della disposizione di servizio per la consegna dei lavori.

A titolo meramente informativo la durata dei lavori prevista nel contratto d'appalto, è oggi stimata in giorni **900** (giorni **novecento**) decorrenti dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice.

Si precisa che, un eventuale prolungamento dei tempi per l'esecuzione dei lavori non determinerà un aumento della parcella relativa alla D.L. e CSE, in quanto la stessa è determinata sull'importo dei lavori a base di gara e non sulla durata dei lavori.

Sono comunque compresi nella prestazione richiesta del Servizio di direzione lavori, misura e contabilità i tempi relativi alla cantierizzazione e alla conclusione delle attività di collaudo (assistenza al collaudo) con l'approvazione del certificato di collaudo tecnico Amministrativo da

parte della Stazione Appaltante.

I termini contrattuali sono al netto degli eventuali tempi per le proroghe e/o sospensioni durante l'esecuzione dei lavori.

Con riferimento ai tempi relativi alla cantierizzazione, si farà riferimento alla disposizione del RUP di avvio del servizio ovvero al verbale del Direttore delle esecuzione del contratto di consegna del servizio e al verbale di concreto avvio dei lavori redatto dal Direttore dei lavori.

Con riferimento alla prestazione di assistenza al collaudo, si farà riferimento alla conclusione definitiva delle attività di Collaudo dell'opera, che si intendono terminate con l'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n.36/2023 così come modificato dal D.lgs. n.209 del 31.12.2024 , il prezzo contrattuale è soggetto a revisione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per l'appalto in oggetto è individuato in maniera univoca secondo il sistema unico europeo di classificazione il CPV 71311220-9 "servizi di ingegneria stradale". Il CPV individuato presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D dell'allegato II 2-bis al Codice dei contratti, si considera per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi il CPV 71300000-1 "servizi di ingegneria" con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione agli indici ISTAT.

La revisione del prezzo contrattuale ha luogo applicando alla componente "spese e oneri accessori" di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, la variazione dell'indice "*prezzi alla produzione delle attività professionali, scientifiche e tecniche (B.toB.)*" riferito alla attività economica M71 "*Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche*" Codice ATECO 2007 [71]. La componente "compenso", di cui all'art. 4 del D.M. 17 giugno 2016 in quanto remunerazione fissa per prestazioni intellettuali non soggette a fluttuazioni di mercato nel periodo di esecuzione, è esclusa dal meccanismo di revisione prezzi.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra indicato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 del D. Lgs. n.36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.

Al fine di applicare la presente clausola revisionale la Stazione appaltante monitora gli aggiornamenti dell'indice ISTAT predetto e provvede a verificare la riconoscibilità della revisione stessa al momento di ciascun aggiornamento. Il direttore della esecuzione del contratto procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula $V_t = \frac{I_t - I_0}{100}$ dove V_t è la variazione dell'indice cioè la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale riportato nel contratto, $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione, $t = 1, 2, 3$, corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice "*prezzi alla produzione delle attività professionali, scientifiche e tecniche (B.toB.)*" riferito alla attività economica M71 "*Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche*"

La revisione è riconosciuta ove superi i limiti sopra indicati sulla base delle rilevazioni condotte a far data dal primo aggiornamento dell'indice predetto successivo alla stipula del contratto e in occasione dei successivi aggiornamenti per le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'aggiornamento a condizione che le prestazioni risultino regolarmente eseguite e senza applicazione di penali. Al fine di determinare quali prestazioni siano ancora da eseguire successivamente all'applicazione della revisione si considera un andamento lineare della

prestazione. Il pagamento avviene in occasione del primo pagamento utile. Della revisione è data semplice comunicazione da parte dell'amministrazione, anche contestualmente alla comunicazione nel nulla osta a fatturare, e opera automaticamente, con efficacia integrativa della pattuizione del prezzo del contratto, senza necessità di alcun atto formale.

La revisione prezzi è riconosciuta nei limiti di cui alla disponibilità di risorse di cui all'art. 60 comma 5 del D. Lgs. n.36/2023.

Al contratto non si applica l'articolo 1664 del Codice Civile.

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI RELATIVI AL PROGRAMMA FSC 2021 -2027

L'intervento con Codice FSCRI_RI_3773 è cofinanziato per un importo pari ad Euro 25.000.000,00 con le risorse della del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25 giusto Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana sottoscritto il 26 maggio 2024.

L'appalto è soggetto agli obblighi specifici normati in ambito FSC 2021-2027 che sono da intendersi assunti e richiamati nel presente disciplinare.

Si richiede il rispetto delle procedure imposte dell'autorità nazionale/europea per l'utilizzo delle suddette somme.

Si richiede che la contabilità sia effettuata attraverso distinti documenti contabili in modo da consentire una gestione separata dei quadri economici afferenti a ciascuna linea di finanziamento Accordo Ministero Regione Legge 388/2000 - Fondi PAC – Fondi FSC 2021-2027.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice dei contratti, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario entro il triennio successivo alla data di stipula del contratto nuovi servizi affini ai servizi contrattualizzati e/o complementari ai lavori, consistenti nella direzione della esecuzione del contratto e in alcuni casi della progettazione dei servizi di:

- a) bonifica dei terreni da eventuali ordigni residuati bellici;
- b) monitoraggio ambiente ante operam, corso operam e post operam;
- c) prove di laboratorio e accertamenti tecnici;
- d) lavori di compensazione ambientale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ferma l'applicabilità dell'art. 120 del Codice, ai sensi del co. 1 lett. a) del medesimo articolo, la stazione appaltante si riserva, a titolo di opzione, di modificare il contratto, qualora, in fase di esecuzione, si rendessero necessarie modifiche o varianti ai lavori ai sensi della normativa applicabile, il contratto potrà quindi essere modificato al fine di adeguare i servizi alle modifiche o alle varianti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ad insindacabile giudizio della stessa, di non dare corso ad una o più parti del servizio qualora, e per qualunque causa, ciò si renda necessario per il perseguimento dei propri scopi e in tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze economiche maturate per il servizio effettivamente prestato fino a quel momento. È esclusa qualsiasi forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a: Euro 1.269.250,00 al netto di oneri previdenziali e dell'IVA come riportato nella Tabella 3:

Tabella n. 3 – valore complessivo stimato dell'appalto

Descrizione	Corrispettivo (compenso +spese ed oneri accessori)
1) servizio (B+C+D della Tabella 2)	€ 978.858,69
2) eventuali servizi analoghi e/o complementari:	€ 94.619,57
3) opzione del c.d. quinto d'obbligo	€ 195.771,74
Valore globale stimato dell'appalto (1+2+3)	€ 1.269.250,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società tra professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto,

il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipano alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

ATTENZIONE: Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- j) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. **“Rete Soggetto”**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- k) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. **“Rete Contratto”**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte dei retisti partecipanti;
- l) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) o un consorzio stabile professionale ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017.

Ai sensi degli articoli 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 95, comma 3, del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto Regio Decreto, ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in gara accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice e di consorzi stabili professionali di cui all'art.12 della L. n.81/2017, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, **ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate**, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta,

l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autorizzativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art 83-bis del Dlgs n 159/20211.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi sotto indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarati in gara, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- a) le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- b) le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

Requisiti di Idoneità Professionale

Requisiti di idoneità DEL CONCORRENTE:

- a) *(Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI) sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli art 34 35 36 37 38 e 39 dell'allegato II.12 al d.lgs 31 marzo 2023 n. 36.*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova dei requisiti dichiarati in gara, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti oppure tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

- b) ***(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.***

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro dichiarata in gara è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di idoneità dei soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti di idoneità sotto indicati e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- un professionista che ricopre il ruolo di **Direttore dei Lavori**:
possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria, iscritto nel rispettivo Albo Professionale;
- un professionista che ricopre il ruolo di **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**:
possesso di Diploma di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria, iscritto nel rispettivo Albo Professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art.98 del T.U. sulla Sicurezza);
- un professionista che ricopre il ruolo di **Ispettore di Cantiere per la parte di contabilità e assistenza cantiere**:
possesso di Diploma di geometra/perito edile e/o Diploma di Laurea (triennale) /Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria, iscritto nel rispettivo Albo Professionale.

ATTENZIONE: I ruoli sopra indicati devono essere assunti da persone fisiche diverse; pertanto il Gruppo di Lavoro deve essere costituito complessivamente da almeno 3 persone.

L'operatore economico dichiara, nella domanda di partecipazione la composizione del gruppo di lavoro indicando i nominativi e le funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento / consorzio / rete / GEIE.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo;

associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente, oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

ATTENZIONE: i professionisti individuati rispettivamente come direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere, indicati dal concorrente in offerta tecnica per gli **elementi OT.1-1, OT.1-2, OT.1-3, devono rivestire lo stesso ruolo all'interno del gruppo di lavoro proposto per la commessa in oggetto** (così come dichiarato nell'istanza di partecipazione). La mancata corrispondenza dei nominativi comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) all'elemento di riferimento. Si rinvia al par. 3.1.1 – elemento OT.1 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 66 del Codice e dell'allegato II.12 parte V del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il servizio in oggetto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per tutti i professionisti sopra richiesti che espletano l'incarico di direzione lavori :

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Per tutti i professionisti sopra richiesti che espletano l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

- d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore.**

Per tutti i professionisti sopra richiesti che espletano l'incarico di ispettore di cantiere:

- e) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'albo professionale dichiarata in gara è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita dall'operatore economico mediante caricamento nel fascicolo virtuale dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice o dichiarazione giurata.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

A) FATTURATO GLOBALE maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale, pari ad almeno **Euro 1.269.250,00**.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Detto fatturato dovrà essere indicato nel DGUE, nell'apposita sezione, suddiviso per ciascuno dei tre anni di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

OPPURE

In alternativa al fatturato globale

B) COPERTURA ASSICURATIVA contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro **5.052.550,00 equivalente** al 10% dell'importo dei lavori.

La comprava di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in corso di validità in originale o copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 o D.lgs 82/2011.

ATTENZIONE I due predetti requisiti richiesti come alternativi sono invece previsti entrambi come obbligatori nel DGUE da compilare nella piattaforma, per limiti tecnici della stessa, pertanto l'operatore economico dovrà compilare i relativi campi avendo cura di indicare zero in corrispondenza del requisito non opzionato.

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

Non previsti.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di Idoneità Professionale

I requisiti di idoneità del concorrente indicati nell'allegato II.12 di cui al d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 di cui al paragrafo 5.2.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 5.2.1 lett. b) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo 5.2.1 lett. c) deve essere posseduto:

dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione del servizio di direzione lavori con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e il requisito del possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore di cui al paragrafo 5.2. 1 lett.

d) deve essere posseduto:

dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo 5.2.1 lett. e) deve essere posseduto:

dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione del servizio di ispettore di cantiere con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 5.2.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso o dalla rete/GEIE nel complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 5.2.2 lett. b) (alternativo al fatturato globale) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 5.2.1 lett. a) devono essere posseduti:

- a) per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 38 della Parte V dell'allegato II.12 del Codice;
- b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 della Parte V dell'allegato II.12 del Codice;

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 5.2.1 lett. b) deve essere posseduto: dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 5.2.1 lett. c) relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto: dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione del servizio di direzione lavori con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al paragrafo 5.2.1 lett. d) relativo all'iscrizione all'Albo e il requisito del possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore, deve essere posseduto: dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al paragrafo 5.2.1 lett. e) relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione del **servizio di ispettore di cantiere** con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all' art. 40, Allegato II.12, D.Lgs. 31

marzo 2023 n. 36, sono computati cumulativamente, rispettivamente, in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lett. g) ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5.2 (**ad eccezione dei requisiti di idoneità professionale stabiliti per i soggetti che compongono il Gruppo di lavoro e del requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio**, come più avanti precisato) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 104 comma 11 del d.lgs. 36/2023, l'avvalimento NON è ammesso per dimostrare l'esperienza pregressa delle figure professionali specificatamente individuate nel gruppo di lavoro ed oggetto di attribuzione del punteggio per il criterio OT.1 (si veda criterio O.T.1, e relativi subcriteri OT.1-1, OT.1-2, OT.1-3, dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte") nonché per dimostrare i titoli di studio e titoli abilitativi dei medesimi professionisti che assumono l'incarico di direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere".

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguata documentazione, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tale fine il termine, non prorogabile di 10 giorni.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 5.2 oggetto di avvalimento e dichiarati nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (fatto salvo il caso di avvalimento premiante in cui va inserito nell'offerta tecnica: si rimanda al punto 12.4) che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura, in ragione della specifica natura delle stesse, riservate a soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e caratterizzate da responsabilità personale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a **pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria** intestata al Libero Consorzio Comunale di Ragusa pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **Euro 25.385,00** (*2% di euro € 1.269.250,00 valore globale dell'appalto comprendente le opzioni*). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione o di fideiussione**, con le modalità appresso definite:

Se costituita sotto forma di cauzione, ai sensi dell'art. 106 c. 2, del Codice dei contratti la cauzione è costituita, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si recepisce quindi quanto già previsto dalla legge 122/2022.

- con bonifico con versamento sul conto corrente IBAN n. IT 67 A 02008 17002 000300019488, intestato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Se costituita sotto forma di fideiussione la fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- d) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Libero Consorzio Comunale di Ragusa);
- e) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, e all'art. 12 L. n.81/2017 al solo consorzio;
- f) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 29;
- g) avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- h) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

si applicano alla suddetta Garanzia Provvisoria le riduzioni previste al comma 8 dell'art. 106 del D.lgs 36/2023

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 dell'11/04/2025)

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

LA RICEVUTA, A DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO, VA ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

In caso di mancata dimostrazione del pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti presentato, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. qualora si riscontrassero problemi nel pagamento del Contributo a favore dell'ANAC, gli operatori economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le indicazioni ANAC al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/avviso-agli-operatori-economici-per-il-pagamento-degli-importi-a-favore-dell-autorit%C3%A0>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/> Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
- accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;

- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

L'Offerta deve pervenire a pena di irricevibilità entro il giorno e l'ora indicati nel timing di gara, presente nella prima pagina del presente bando-disciplinare.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato nella piattaforma.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da tre buste virtuali e la piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **“Busta amministrativa” - Documentazione amministrativa**
- **“Busta tecnica” - Offerta tecnica**
- **“Busta economica” - Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto

rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere in formato pdf e sottoscritta digitalmente.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, nelle Buste "telematiche" pertinenti (Busta amministrativa - Busta tecnica - Busta economica) la documentazione specificata nei paragrafi seguenti.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione potrà essere prodotta in originale, copia autentica o in copia (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; -

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-

“BUSTA AMMINISTRATIVA”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nel Manuale di utilizzo della Piattaforma della piattaforma telematica.

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE strutturato sulla Piattaforma;
- 3) *(eventuale)* Procura
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) *(eventuale)* la documentazione in caso di avvalimento;
- 6) *(eventuale)* la documentazione ulteriore per i soggetti associati;
- 7) *(eventuale)* per gli operatori economici ammessi a concordato preventivo con continuità aziendale, la dichiarazione;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.
- 9) Bollo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è unica e redatta secondo il modello di cui **Allegato**;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal

Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad

adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

I requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

ATTENZIONE: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (**rimane fermo il divieto di avvalimento per i requisiti di idoneità richiesti alle figure professionali di cui al criterio OT.1 dei Parametri e criteri di valutazione delle offerte**).

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.1;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.1 attestante:
 - j) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - k) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - l) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.1, delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.1.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.1
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete e firmata digitalmente secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.1, attestanti:
 - m) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - n) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

17. IMPOSTA DI BOLLO¹

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale

¹ N.B. Onde evitare autonome interpretazioni della circolare AE n. 22 del 28 luglio 2023 si rammenta che la stessa riguarda l'Imposta di bollo che trova applicazione solo al momento della stipula del contratto. il comma 10 dell'articolo 18, spesso citato per evitare di assolvere all'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, stabilisce che il «...valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».... quindi relativo alla "stipula del contratto, non alla presentazione della istanza di partecipazione.

la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il bollo richiesto dal presente articolo del disciplinare di gara è relativo all'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse alla Pubblica Amministrazione.

Si conferma che per La domanda di partecipazione alla gara, deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Si fornisce link al chiarimento AE.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_347_17.05.2021.pdf/ea34ef79-be6b-0164-7dde-edd24e3d60ee

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

I contenuti e le modalità di **formulazione dell'offerta tecnica** nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, sono definiti integralmente nel documento **“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”**.

L'operatore economico inserisce la documentazione costituente l'offerta tecnica a sistema secondo le modalità previste nei Manuali di utilizzo della Piattaforma telematica , **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

Il concorrente è **escluso** dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla **soglia minima di sbarramento fissata in 35 punti** (si rinvia al punto 3.2 dell'elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”). **I file che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere firmati digitalmente e caricati a sistema.**

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione del concorrente della domanda di partecipazione cui al paragrafo 12.1. e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti

Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

I contenuti e le modalità di **formulazione dell'offerta tecnica** nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, sono definiti integralmente nel documento **“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”**.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione del concorrente della domanda di partecipazione cui al paragrafo 12.1. e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti

- l'Allegato E1 “Modello Offerta Tecnica OT.1” corredato da n. 3 elaborati grafici (uno per ogni sub elemento OT.1-1 OT.1-2 e OT.1-3;
- una relazione tecnico-illustrativa redatta secondo le indicazioni definite per l'elemento OT.2;
- L'allegato E2 “Modello Offerta tecnica OT.3”;

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei casi di difetto di sottoscrizione dei documenti costituenti l'offerta tecnica, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante la Piattaforma, nel termine di cinque giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione della sottoscrizione dei relativi documenti, pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero per i rispettivi criteri.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta tecnica non deve contenere elementi che contrastino con le prescrizioni e le indicazioni poste nella documentazione progettuale di gara.

ATTENZIONE: Si ricorda che nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" sono state previste penali e sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta.

Al fine di contenere le tempistiche inerenti la verifica dei requisiti dell'offerta tecnica di cui ai criteri OT.1 si invitano i concorrenti a presentare la documentazione a comprova di quanto dichiarato così come richiesto dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (possibilmente in un unico file denominato "Documentazione a comprova"). La documentazione a comprova sarà visionata solo in caso di proposta di aggiudicazione.

Si avvisa fin d'ora che, in esito alla proposta di aggiudicazione, verrà assegnato un termine perentorio di 5 giorni per la presentazione della documentazione a verifica degli elementi citati. Conseguentemente, laddove i concorrenti non producano la documentazione a comprova in sede di presentazione dell'offerta, si invitano i medesimi a precostituirsi comunque la predetta documentazione.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella specifica sezione della Piattaforma secondo le modalità indicate nel Manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

L'offerta economica, formalizzata attraverso il Modello F - Offerta economica" firmata digitalmente.

L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura, l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso in cifre che, a norma dell'art. 41 comma 15- bis del D.Lgs. n. 36/2023, è applicato al 35% dell'importo posto a base di gara.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale l'operatore non deve indicare i costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

– ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara soggetto a ribasso **pari ad € 342.600,54**.

La percentuale di ribasso potrà essere formulata fino a 5 cifre decimali. La piattaforma NON ACCETTERA' offerte con più decimali. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta soggetto a ribasso. Per il valore finale dell'offerta economica verranno prese in considerazione cinque cifre decimali.

Nel caso di operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna operatore economico raggruppati o suo procuratore.

Comportano l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione del ribasso percentuale unico offerto;NB:

offerta economica ESPRESSA COME RIBASSO PERCENTUALE (%); (SONO ammesse fino a 5 cifre decimali)	SI
SEPARATORE DA USARE: "VIRGOLA"	

ESEMPIO 1,23456

- la presentazione di offerte in aumento.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei casi di difetto di sottoscrizione dell'offerta economica, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema, nel termine di cinque giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta economica.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.

L'offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 108, comma 2, lettera b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	20 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte". Per un maggiore dettaglio si rinvia al suddetto elaborato.

Il concorrente è escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento fissata in 35 punti per il punteggio tecnico complessivo (si rinvia al punto. 3.2 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte").

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia all'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione tecnica è nominata dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un

numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno e l'ora fissati nel "timing di gara" chiaramente indicato nella prima pagina del presente bando - disciplinare.

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare alla seduta virtuale tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel Manuale. In applicazione di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 36 del 2023, la seduta virtuale è attivata limitatamente alla conoscenza dei nominativi degli operatori economici partecipanti.

I concorrenti sono informati circa lo stato della procedura in esito ad ogni seduta successiva alla prima.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale

la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica della anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 21.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'elaborato parametri e criteri di valutazione delle offerte. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nell'elaborato parametri e criteri di valutazione delle offerte e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,

ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo, entro 10 giorni, fatto salvo quanto previsto dall'art.41 comma 15-bis del Codice. La richiesta è effettuata tramite apposita funzionalità della Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede mediante sorteggio, gestito tramite apposita funzionalità della Piattaforma, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 3.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica ovvero qualsiasi altra ipotesi di classificazione non corretta della documentazione tecnica e economica, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto e siano tali da influenzare le valutazioni del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica dell'anomalia sarà effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e come esplicitato nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte". Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia comunque anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta risulti anormalmente bassa, il Responsabile di fase, avvalendosi ove necessario della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, previa valutazione della documentazione amministrativa, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di fase, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine per la

consegna non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile di fase esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione appaltante procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta e ai due concorrenti che seguono in graduatoria a:

- a) controllare la presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11, se necessario.

Con riferimento al concorrente che ha presentato la migliore offerta, si procede alla valutazione dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di partecipazione come declinati ai paragrafi 5.1 e 5.2 sulla base della documentazione/informazioni prodotte in gara. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara e di richiedere documentazione/informazioni integrative qualora necessarie.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e dalla verifica di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica come previsto dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte". L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 7;

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, i primi tre concorrenti, in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate in gara è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante la piattaforma, l'affidamento del servizio a tutti i partecipanti.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Appalti, ovvero dal suo delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.

Si applica quanto previsto dall'art. 90 del Codice in materia di informazioni ai candidati e agli offerenti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 2020.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività prevista dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137, ovvero trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni

per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del libero Consorzio Comunale di Ragusa, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link <https://trasparenza.provincia.ragusa.it/amministrazione-trasparente>.

26. AVVIO ANTICIPATO E PAGAMENTI

La stazione appaltante nelle more della stipula del contratto può prevedere la consegna anticipata del servizio (ad esempio Costituzione RTP) in tal caso il soggetto indicato nei documenti di gara quale Direttore dei Lavori e/o Coordinatore della Sicurezza, deve presentare copia della polizza RC in corso di validità ed opportuna cauzione fideiussoria prevista nel presente disciplinare e/o dai contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, alla presente procedura di appalto non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice (cfr. MIT, parere del 30.01.2025, n. 3195).

I pagamenti dei corrispettivi per onorario e spese dovute per la direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di cui al presente contratto, valutati a percentuale sull'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, saranno corrisposti nella misura del **90% (novanta per cento)** contestualmente al pagamento dei lavori alle imprese esecutrici, mentre il restante **10% (dieci per cento)** verrà corrisposto dopo la emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Con le analoghe scadenze e modalità di cui al comma precedente saranno corrisposte le somme per onorario e spese relative alle prestazioni di coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione.

I pagamenti saranno esigibili solo dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento a cura del DEC.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti, ed il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità telematica mediante l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti in piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 comma 1 del D. lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti di gara.

Gli Operatori Economici potranno richiedere l'oscuramento della documentazione delle buste tecniche ed economiche per i documenti non generati a video dal sistema. La richiesta di oscuramento sarà poi oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà indicare accettazione o diniego, ai sensi della normativa vigente.

Si rimanda alle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link https://liberoconsorzioragusa.tuttogare.it/norme_tecniche.php per la guida dettagliata della procedura tecnica di "Accesso agli atti".

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Sicilia sez. Catania.

29. COMITATO CONSULTIVO TECNICO

I lavori a cui si riferiscono le prestazioni di servizi del presente appalto sono soggetto alla nomina del CCT secondo la disciplina del .

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

i I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.